

0028575/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI
IN GENERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3679/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7197/2008

Dott. MASSIMO ODDO - Presidente - Cron. 28575
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - Rep. 4772
Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Rel. Consigliere - Ud. 12/11/2013
Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere - PU
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3679-2008 proposto da:

NUCCI FELICE NCCFLV48E31C6320, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo
studio dell'avvocato SEMPRONI LUCA, rappresentato e
difeso dall'avvocato SCUDIERI ANGELO;

- **ricorrente** -

contro

2013

DI VITTORIO SALVATORE;

2363

- **intimato** -

sul ricorso 7197-2008 proposto da:

DI VITTORIO SALVATORE DVTSVT53C10C750H, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 325, presso lo studio dell'avvocato DI GIOVANNI NICOLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI CARLO FABRIZIO;

- c/ric. e ricorrente incidentale -

contro

NUCCI FELICE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 537/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato ALESSIO DI CARLO, con delega dell'Avvocato DI CARLO FABRIZIO difensore del ricorrente incidentale, che si e' riportato agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che previa riunione ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ricorso principale, per l'assorbimento del secondo motivo e per l'inammissibilita' del ricorso incidentale e per la cassazione con rinvio.



Nucci-Di Vittorio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Felice Nucci con citazione notificata il 18.4.97, proponeva opposizione al decreto ing. N. 274/97 emesso dal Pretore di Pescara in favore del richiedente arch. Salvatore Di Vittorio, a titolo di pagamento di prestazioni professionali per progettazione e direzione dei lavori di un fabbricato sito in Cappelle sul Tavo, assumendo che l'architetto aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale tant'è che era stato sostituito con altro professionista nella direzione dei lavori e nella progettazione per una nuova variante. Si costituiva il Di Vittorio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed il giudice adito, con sentenza 31.10.2001/29.1.2002 dichiarava la nullità e l'inefficacia del D.I., condannando l'opponente al pagamento della minor somma di L. 2.328.423, oltre accessori di legge in favore de professionista, rigettando anche la riconvenzionale per danni proposta dall' opponente; condannava infine lo stesso arch. Di Vittorio al risarcimento al pagamento di parte delle spese processuali.

Quest'ultimo proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e riproponendo l'eccezione dei decadenza del committente dalla denuncia dei vizi riscontrati nella sua attività professionale. Resisteva il Nucci formulando appello incidentale per la domanda riconvenzionale non accolta; l'adita Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione principale e disatteso quello incidentale, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo , riconoscendo la tardività della



denuncia dei vizi in questione, in quanto, la relativa lettera raccomandata era stata ricevuta dal professionista oltre il termine di decadenza stabilito (oltre l'8° giorno).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Nucci sulla base di 2 motivi; resiste con controricorso il Di Vittorio, che ha formulato ricorso incidentale.

MOTIVI DELLE DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo il Nucci denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2230 c.c. in relazione all'art. 2226 c.c. Censura l'erroneità della decisione nella parte in cui si ritiene applicabile il termine di decadenza per la denuncia dei vizi anche nel caso di prestazione dell'opera professionale intellettuale (o non manuale). Sostiene infatti che nelle professioni intellettuali non si applica la normativa in tema di vizi occulti di cui all'art. 2226 c.c.

La doglianza è fondata non essendo applicabile tale specifica normativa al caso in esame. In tal senso si è espressa la giurisprudenza delle S.U. che si condivide pienamente. Invero sostiene questa Corte : " Le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione



rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata "(Cass. Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005; Cass. , Sentenza n. 9309 del 20/04/2006).

Tale conclusione comporta l'assorbimento del 2° motivo (contraddittoria motivazione sull'affermazione dell'intempestività della denuncia dei vizi con riferimento alla data di ricezione e non a quella di spedizione della stessa).

Passando al ricorso incidentale condizionato, con esso l'arch. Di Vittorio ripropone i motivi d'appello in modo del tutto generico, senza neppure riportarli , in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ; ne deriva l'inammissibilità del ricorso de quo.

Dev'essere invece dichiarato assorbito il ricorso incidentale (art. 112,132,161 e 345 c.p.c.) : omessa pronuncia sula capo della domanda riguardante la



restituzione delle somme erogate da lui soccombente in esecuzione della sentenza di primo grado)

In conclusione, si ritiene dunque accogliere il 1° motivo del ricorso principale, assorbito il 2° motivo; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; dichiarato assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il 2° motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.

In Roma li 12 novembre 2013

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Gaetano Antonio Bursese)

IL PRESIDENTE

(dott. Massimo Oddo)

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ARCA

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Roma, 20 DIC. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Daniela D'ARCA